

Determinazione n. 44/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 16 luglio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1961, con il quale il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenti delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1994 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenti, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1998 - correlati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del **Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza**, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER GLI ESERCIZI DAL 1994 AL 1998.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento e finalità istituzionali. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. Le fonti di entrata. - 6. L'attività istituzionale. - 7. I bilanci. - 8. Bilanci previsionali. - 9. Il conto finanziario. - 10. Partite di giro. - 11. Gestione dei residui. - 12. Il conto patrimoniale. - 13. Il conto economico. - 14. La situazione amministrativa. - 15. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, dall'esercizio 1994 all'esercizio 1998, del Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza.

L'Ente in questione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1361 del 20 giugno 1961.

Con determinazione n. 30/95 in data 11 aprile 1995 la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1989 al 1993 (Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - XII legislatura - Doc. XV n. 53).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sulla gestione finanziaria del Fondo stesso per gli esercizi dal 1994 al 1998, pur non mancando di fare riferimento ad alcuni eventi successivi, fino a data corrente.

2 - ORDINAMENTO E FINALITA' ISTITUZIONALI

Il Fondo di assistenza per il personale di Pubblica Sicurezza è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279.

Esso trae origine dal Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di Pubblica Sicurezza, a sua volta risultante dalla fusione - disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 - di tre precedenti Fondi minori, ossia la Fondazione del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza (istituita con Regio decreto 22 agosto 1925 n. 1623), la Fondazione polizia ferroviaria (d.P.R. 23 settembre 1949) e la Fondazione borse di studio a favore dei figli dei funzionari di Pubblica Sicurezza e dei figli del personale appartenente al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (D.P.R. 30 novembre 1950, n. 1222).

La citata legge n. 1279 del 1964 ha conferito all'Ente in questione personalità giuridica di diritto pubblico ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno ed attribuendogli la sede in Roma, presso la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. Ai sensi dell'art. 3 della predetta legge al nuovo Ente furono devoluti il patrimonio del preesistente Fondo assistenza, previdenza e premi, nonché le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano allo stesso.

Le finalità del Fondo sono così individuate dall'art. 2 della citata legge n. 1279/1964:

- a) assistenza degli orfani del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza di qualsiasi carriera e grado deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso e dei loro familiari in caso di bisogno;
- b) conferimento di contributi scolastici e concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

- c) assicurazione del personale di Pubblica Sicurezza addetto ai servizi particolarmente rischiosi;
- d) concessione di sussidi al personale della Pubblica Sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani, ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro stato di necessità;
- e) concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo della guardia di Pubblica Sicurezza per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonché la sanità morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;
- f) ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;
- g) concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività ed abbia accresciuto il decoro della Amministrazione;
- h) costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

Lo Statuto dell'Ente è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 923.

Esso disciplina più dettagliatamente (articoli 1 - 9) le modalità secondo le quali debbono essere conseguiti gli scopi normativi, aggiungendo espressamente, all'art. 1, che l'assistenza prestata dal Fondo è "a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri Enti ed istituzioni assistenziali".

A questo proposito non è fuor di luogo osservare che l'Ente cui è istituzionalmente devoluta l'assistenza di tutti i dipendenti dello Stato è

l'I.N.P.D.A.P. per cui le prestazioni effettuate dal Fondo in questione, essendo prevalentemente di natura assistenziale assumono un aspetto aggiuntivo rispetto a quella assicurata dall'INPDAP, mentre le prestazioni di natura previdenziale sono alquanto rare, come, ad es., le assicurazioni al personale addetto a servizi particolarmente rischiosi.

Il fenomeno della frammentazione e della duplicazione nel campo dell'assistenza ai pubblici dipendenti è stato più volte oggetto di rilievo da parte di questa Corte, e su di esso gioverà soffermarsi in sede di considerazioni conclusive.

3 - GLI ORGANI

Sono Organi del Fondo: il Consiglio di Amministrazione (artt. 10 e 11 dello Statuto); il Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 12); il Collegio dei revisori dei conti (art. 14).

A seguito della modifica allo Statuto introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 464, il Consiglio di Amministrazione, in luogo dei dieci membri di diritto previsti dallo Statuto originario, è stato così composto:

- Capo della Polizia, con funzioni di Presidente;
- Vice Capo della Polizia, con funzioni di Vicario;
- Direttore Centrale per gli Affari Generali;
- Direttore Centrale del Personale;
- Direttore Centrale per i servizi di ragioneria;
- Dirigente preposto ai settori assistenziali della P.S.

A questi sei membri di diritto il D.P.R. n. 464/1985 aggiungeva quattro rappresentanti del personale, i quali attualmente non fanno più parte del citato Collegio per effetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha espressamente abrogato le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza del personale nei Consigli di amministrazione delle Amministrazioni pubbliche. Il decreto ministeriale di esclusione dei rappresentanti sindacali è stato emanato in data 17 settembre 1994.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'Interno e la loro funzione è gratuita.

Essi permangono in carica per tutto il periodo durante il quale sono investiti delle relative funzioni istituzionali, con la conseguenza che i singoli membri possono essere sostituiti senza la necessità di una nuova composizione dell'intero Collegio.

L'art. 13 dello Statuto prevede pure la figura del Segretario del Fondo di assistenza con funzioni esclusivamente notarili, non concorrendo alla formazione della volontà del Consiglio di amministrazione, né essendo titolare di funzioni esterne. L'attuale Segretario è stato nominato con delibera del Presidente del Fondo in data 27 gennaio 1997, in sostituzione di altro trasferito a diverso ufficio, nominato con delibera del 7 marzo 1996.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità; nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, il Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie presiede il Consiglio di amministrazione.

In base all'art. 10 dello Statuto, per la validità delle adunanze debbono essere presenti almeno sei membri, compreso il Presidente. In considerazione che la composizione del Collegio è ridotta attualmente a sei membri, si rende necessaria una modifica alla norma statutaria essendo estremamente improbabile che tutti i componenti del Consiglio possano assicurare ad ogni seduta del Consiglio la loro presenza contemporanea.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare entro il mese di ottobre il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'esercizio decorso; di deliberare le erogazioni previste in bilancio, ma può delegare al Presidente l'ordinazione delle spese di amministrazione, salvo ratifica.

Spetta, altresì, al Consiglio di promuovere eventuali modifiche allo Statuto e di adottare, se necessario, i regolamenti interni dell'Ente; di autorizzare il Presidente a promuovere liti e a resistere in giudizio; di deliberare in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'Interno le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo; l'autorizzazione a promuovere liti e a resistere in giudizio; i regolamenti degli istituti, colonie ed altre opere a gestione diretta.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente il Fondo e ne ha la firma; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso; stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle norme statutarie e regolamentari; cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari; adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo e firma, anche per mezzo del consigliere preposto alla Divisione assistenza sociale, a ciò da lui delegato, gli atti relativi all'interesse dell'Ente.

L'art. 19 dello Statuto prevede, inoltre, che gli ordini di pagamento e le reversali d'incasso sono emessi con la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere preposto ai settori assistenziali. A tale proposito, si osserva che la norma non sembra coordinata con l'art. 10 dello stesso Statuto, che attribuisce al Vice Capo della Polizia l'esercizio delle funzioni vicarie del Presidente.

Il controllo della gestione del Fondo è affidata ad un Collegio dei revisori, nominato dal Ministro dell'Interno e composto da un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero del Tesoro, nonché da due revisori effettivi ed uno supplente nominati dal Ministero dell'Interno.

I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed accertano, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel periodo in rassegna il Collegio è stato nominato con D.M. 18 dicembre 1992 per il periodo 1993-95 e con D.M. del 4 maggio 1996 per il periodo 1996-98.

Nella seduta del 10 dicembre 1996 il Consiglio di amministrazione del Fondo con delibera n. 232 ha stabilito di corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1997, un compenso a favore dei membri del Collegio dei revisori nella misura di lire 10 milioni per il Presidente e lire 7 milioni per ciascuno dei due membri effettivi, per una spesa complessiva di lire 24 milioni annui.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del Segretariato Generale prot. n. UCA/10390 in data 8 settembre 1998, in considerazione del parere favorevole espresso in merito dal Ministero dell'Interno ed in analogia al trattamento economico goduto dagli stessi Organi di enti similari, d'intesa con il Ministero del Tesoro, ha espresso parere favorevole alle concessioni del compenso, nella misura indicata.

Di recente, con decreto ministeriale del 15 marzo 1999, la composizione del citato Consesso è stata rinnovata per il triennio 1999-2001.